



Consiglio Regionale della Campania

A.O.D. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0020319/I Data: 14/11/2016 12:13
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti della III e II
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

Oggetto: Proposta di legge “Interventi per promuovere itinerari turistici – religiosi ed incentivare l’offerta turistico – ricettiva”.
Reg. Gen. n. 367

Ad iniziativa del Consigliere Carlo Iannace.
Depositata in data 4 novembre 2016

IL PRESIDENTE

VISTO l’articolo 98 del Regolamento interno

ASSEGNA

il provvedimento in oggetto a:

III Commissione Consiliare Permanente per l’esame;
II Commissione Consiliare permanente per il parere.
Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli 14 NOV 2016

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

PROPOSTA DI LEGGE

“Interventi per promuovere itinerari turistico-religiosi ed incentivare l'offerta turistico-ricettiva”.

ATTIVITA' LEGISLATIVA
REG. GEN. N. 367



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge mira a valorizzare e promuovere gli itinerari turistico-religiosi della regione Campania e ad incentivare l'offerta turistico-ricettiva dei percorsi religiosi e culturali, anche attraverso l'accoglienza "low cost" che prevede la messa a disposizione di strutture di proprietà di enti pubblici, privati o religiosi.

La Campania deve potenziare la sua vocazione turistica, diventando volano per lo sviluppo dell'economia del nostro territorio. La presente Pdl è finalizzata a incentivare politiche che valorizzino le bellezze della Campania, attraverso un turismo interessato ai valori storici, culturali, naturalistici e religiosi.

In questi ultimi anni si assiste ad un andamento positivo del turismo religioso. Il turismo religioso odierno, infatti, abbina sempre più spesso fede, storia e cultura in una nuova forma che nasce dall'incrocio tra spiritualità pura e una ricerca di benessere dal carattere più ampio e trasversale. Recenti ricerche hanno dimostrato come il concetto di benessere passi soprattutto attraverso le visite ai luoghi d'arte e di cultura, alle fonti del misticismo e della spiritualità, alla natura. Il nuovo pellegrino si mette in viaggio non solo per motivi religiosi in senso stretto, ma anche per ricercare sé stesso, la propria interiorità, a prescindere dalla fede.

Se a questa conoscenza di stampo sociologico sommiamo la comprensione delle peculiarità specifiche del turismo religioso, possiamo meglio comprendere la necessità di un'offerta integrata che passi attraverso sinergie e investimenti.

Per quanto riguarda l'articolato:

L'articolo 1 della presente proposta di legge definisce le finalità della proposta.

L'articolo 2 stabilisce gli interventi per la realizzazione delle finalità della presente legge.

L'articolo 3 definisce l'offerta turistica attraverso la valorizzazione degli edifici di valenza culturale e religiosa e promozione della ricettività turistica.

L'articolo 4 definisce l'offerta turistica attraverso iniziative di carattere culturale e religioso.

L'articolo 5 definisce gli incentivi per la promozione turistica, al fine di incoraggiare il flusso turistico - religioso.

L'articolo 6 programma le strategie volte a pubblicizzare, a livello nazionale ed internazionale, il suo territorio attraverso interventi di Promozione dell'immagine della Regione.

L'articolo 7 definisce i Piani annuali regionali per l'attuazione di iniziative, interventi e programmi di intervento, tesi alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

L'articolo 8 stabilisce il piano finanziario dell'applicazione della legge.

Infine l'articolo 9 prevede l'entrata in vigore.



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE FINANZIARIA

La presente legge entra in vigore il 01 gennaio 2017.

Per il 2017 e seguenti la corrispondente spesa, quantificata in 2.000.000,00 annui, sarà coperta in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio e con la collegata legge di stabilità.



Consiglio Regionale della Campania.

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Campania, con lo scopo di incoraggiare flussi di turismo religioso promuove con la presente legge:

- a) interventi volti a valorizzare itinerari turistico - religiosi e siti di alta valenza storica, culturale, artistica e religiosa;
- b) progetti ed azioni mirati ad organizzare e gestire l'accoglienza a basso costo in strutture pubbliche e private lungo gli itinerari e nei siti di cui al punto a);
- c) iniziative e celebrazioni culturali e religiose rivolte a convogliare l'interesse turistico nella Campania.



Consiglio Regionale della Campania.

Art. 2
(Area di intervento)

1. La Regione Campania, per realizzare le finalità della presente legge:

- a) intraprende tutte le iniziative per far conoscere e valorizzare gli antichi percorsi che congiungevano la Campania ai centri della cristianità, catalogando altresì gli itinerari di fede e i centri di culto, nonché le mete turistico - culturali più rilevanti;
- b) programma gli interventi di recupero e di valorizzazione, d'intesa con la Soprintendenza Archeologica della Campania, dei monumenti di alta valenza culturale religiosi e non, situati lungo i percorsi di cui alla lettera a);
- c) programma gli interventi di recupero di edifici pubblici nei centri storici dei comuni situati lungo i percorsi di cui alla lett. a) per una fruibilità socioculturale (mostre - biblioteche - centri sociali);
- d) individua lungo i percorsi di cui alla lettera a) gli immobili di proprietà pubblica e privata presenti nel territorio campano (case cantoniere, istituti scolastici, rifugi, ecc.) utilizzabili come "centri visita", per consentire ai visitatori la sosta breve o comunque lo scambio di informazioni, o come siti di mostre o di vendite di opuscoli turistici e di prodotti artigianali e agroalimentari locali;
- e) programma il miglioramento e la crescita dell'offerta turistico - ricettiva;
- f) promuove incontri, esposizioni, mostre, meeting di studio anche in accordo con centri di studio come le Università della Campania, le Curie Vescovili, gli Enti locali e le Associazioni culturali per accrescere l'offerta culturale della regione Campania;
- g) valorizza e dà impulso alle celebrazioni e alle tradizioni locali di interesse culturale e religioso;
- h) incentiva l'immagine della regione Campania tramite interventi di carattere divulgativo e pubblicitario.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 3

(Valorizzazione degli edifici di valenza culturale e religiosa e promozione della ricettività turistica)

1. La Regione Campania, al fine di promuovere l'offerta turistica attraverso la valorizzazione degli edifici, religiosi e non, di significativa valenza artistica, storica e culturale esistenti sul territorio e attraverso lo sviluppo e la ricettività alberghiera:

- a) realizza il censimento e la classificazione degli edifici di culto campani, attraverso uno studio organico anche in accordo con le Università della Campania, con l'Istituto Superiore di Scienze Religiose, e con i principali enti culturali e formativi;
- b) coordina i progetti di recupero e di ristrutturazione degli edifici di culto collocati lungo gli itinerari di fede, su proposta di enti pubblici e soggetti privati che garantiscano servizi minimi di accoglienza primaria, accessi stradali, parcheggi;
- c) sottoscrive accordi programmatici con enti locali, società pubbliche e private, cooperative per la realizzazione di nuovi impianti turistico - alberghieri o per la riattivazione di vecchi edifici, collocati entrambi in prossimità dei percorsi di fede, privilegiando quei progetti che rivitalizzano i centri storici per l'ospitalità "low cost";
- d) sostiene iniziative di privati intese a potenziare le strutture ricettive esistenti, in particolare quella "low cost";
- e) sostiene, con apposite convenzioni, le iniziative dei proprietari e dei gestori di dimore storiche, che intendano consentire l'utilizzo anche parziale degli edifici per motivi culturali, mostre, esposizioni.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 4

(Iniziative di carattere culturale e religioso)

1. La Regione Campania, al fine di promuovere l'offerta turistica attraverso iniziative di carattere culturale e religioso:

- a) censisce tutte le festività popolari campane di significativa valenza culturale, storica e religiosa e ne cura un calendario regionale allo scopo di divulgare il significato delle singole manifestazioni;
- b) sostiene le iniziative di soggetti pubblici e privati tese a promuovere la rinascita delle tradizioni popolari di riconosciuta valenza culturale, storica e religiosa;
- c) sostiene seminari e ricerche sugli aspetti delle culture locali, dai costumi alla gastronomia;
- d) promuove mostre di arte sacra e manifestazioni artistiche in genere;
- e) promuove corsi di Formazione Professionale volti a qualificare e a riqualificare gli operatori e le guide turistiche, gli accompagnatori e tutto il personale del comparto turistico - alberghiero.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 5

(Incentivi per la promozione turistica)

La Regione Campania, al fine di incoraggiare il flusso turistico - religioso, attua le seguenti misure:

- a) incentivi ad Enti locali, cooperative, associazioni di volontariato e soggetti privati, per l'apertura al pubblico dei luoghi di culto, edifici dei centri storici musei, parchi archeologici e naturalistici della Regione, nonché per l'installazione e la gestione di stand, contigui o insistenti nei luoghi predetti per la piccola ristorazione e per la vendita di oggettistica artigianale, sacra e non, e di prodotti tipici campani;
- b) incentivi a piccole e medie imprese che producono oggettistica, sacra e non, volta a divulgare la conoscenza dei luoghi e dei beni artistici e culturali della Regione Campania.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 6

(Promozione dell'immagine della Regione)

1. La Regione Campania programma tutte le strategie volte a pubblicizzare, a livello nazionale ed internazionale, il suo territorio attraverso una serie di interventi:

- a) una campagna pubblicitaria realizzata da esperti nel settore mediante l'uso di spot televisivi, annunci ed inserzioni sui principali periodici nazionali ed esteri;
- b) l'inserimento nelle principali reti di comunicazione internazionali e nazionali allo scopo di divulgare tempestivamente gli appuntamenti organizzati nella regione;
- c) la creazione di un "logo" artistico regionale in grado di caratterizzare immediatamente l'offerta turistica campana, da utilizzarsi sui gadget e su ogni tipo di pubblicazione locale;
- d) un arricchimento della segnaletica stradale, previo accordo con i responsabili della viabilità, tramite cartelloni di tipo artistico, in grado di guidare i visitatori in direzione dei luoghi meta di pellegrinaggio e dei siti culturali di particolare valenza;
- e) la pubblicazione di una guida turistica arricchita ed aggiornata della regione corredata da cartine tematiche riproducenti i più interessanti percorsi storici, culturali e religiosi.



Consiglio Regionale della Campania.

Art. 7
(Piani annuali regionali)

1. La Giunta Regionale approva, entro il mese di Febbraio di ogni anno, Piani annuali regionali per l'attuazione di iniziative, interventi e programmi di intervento, tesi alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

2. Gli Enti Locali, in forma singola e/o associata, che intendono concorrere alla ripartizione dei fondi sulla base del Piano annuale, sono tenuti ad elaborare apposite progettazioni potenzialmente idonee a conseguire le finalità di cui all'articolo 1, ed a trasmetterle all'Assessorato al Turismo entro due mesi dall'approvazione del Piano annuale regionale.



Consiglio Regionale della Campania.

Art. 8
(Disposizioni finanziarie)

1. La presente legge entra in vigore dal 01.01.2017 per cui la corrispondente spesa sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio regionale e con la collegata legge finanziaria inerente lo stesso esercizio.



Consiglio Regionale della Campania.

Art. 9
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 01 gennaio 2017.